

FIDEIUSSIONI CONSUMATORI

Aggiornamento 6 aprile 2009



**INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING**

Informazioni sulla Banca

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Sede Legale Via Hoepli 10, 20121 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato € 104.000.000

Numero d'Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 00460870348 Partita IVA 06075800158

Codice ABI 3239.1

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5554 Socio Unico, Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Sito Internet: www.intesasanpaoloprivatebanking.it

Caratteristiche e Rischi tipici

Struttura e funzione economica

- **Fideiussione omnibus.** Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di servizi.
- **Fideiussione specifica.** Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce alla banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la banca dal debitore principale.

Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, nel caso di inadempimento del debitore principale, fino all'importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione omnibus, ovvero con riferimento all'operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.

Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione.

Le fideiussioni possono essere rilasciate da persona fisica che riveste la qualità di consumatore a garanzia di operazioni creditizie concesse dalla banca a persona fisica che rivesta la medesima qualità di consumatore.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- possibilità che il garante sia chiamato a pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

Condizioni economiche

Non è prevista, a carico del fideiussore, l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia.

Condizioni contrattuali

Recesso dalla garanzia

E' facoltà del fideiussore recedere dalla garanzia con comunicazione scritta -a mezzo lettera raccomandata o telegramma- indirizzata alla Filiale della Banca destinataria della garanzia medesima ovvero al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla Banca, per iscritto, al fideiussore. La comunicazione scritta di recesso potrà essere altresì presentata direttamente alla suddetta Filiale. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione della comunicazione.

Il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere alla data di efficacia del recesso che di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti alla suddetta data.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore principale, il fideiussore può recedere dalla fideiussione senza che la Banca debba esercitare il recesso dal rapporto garantito, fermo restando l'obbligo del fideiussore di garantire il debito esistente alla data in cui il recesso medesimo è divenuto efficace, ivi compreso l'ammontare di assegni, ancora in circolazione, emessi dal debitore principale entro tale data.

Nel caso in cui l'operazione garantita sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

FIDEIUSSIONI CONSUMATORI

Aggiornamento 6 aprile 2009

Permanenza dell'obbligazione del fideiussore

L'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore principale senza che la Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Pagamento del fideiussore ed efficacia probatoria delle scritture della Banca

Il fideiussore è obbligato a pagare alla Banca, a richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio; il termine per il pagamento da parte del fideiussore non sarà inferiore a quello dalla Banca assegnato al debitore principale per l'adempimento delle obbligazioni garantite. In caso di ritardo nel pagamento, il fideiussore è obbligato a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale. Ai fini della determinazione del credito garantito fanno prova, anche nei confronti del fideiussore, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili che il debitore principale abbia già approvato ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385 od in altra forma.

Invalidità dell'obbligazione garantita

La fideiussione si estende a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme erogate nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite.

Efficacia della fideiussione

In presenza di più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito anche se le garanzie sono state rilasciate con un unico atto e le obbligazioni di alcuno dei garanti siano venute a cessare per qualsiasi causa od abbiano subito modificazioni, anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza della fideiussione, Foro competente sarà quello dove il fideiussore ha la residenza o il domicilio eletto.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.

Per eventuali contestazioni, il fideiussore può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca.

Qualora l'Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di 60 giorni oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al fideiussore, o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il fideiussore può fare ricorso all'Ombudsman-Giurì bancario, qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tale organismo. Il Regolamento è a disposizione del fideiussore presso le filiali della Banca.

Per la soluzione delle controversie con la Banca, il fideiussore può inoltre presentare istanza all'organismo di conciliazione bancaria "Conciliatore Bancario" (costituito ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003). Il Regolamento dell'organismo è a disposizione del fideiussore presso le filiali della Banca.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta
Debitore principale	E' la persona fisica di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Fideiussore/Garante	E' la persona fisica che rilascia la fideiussione a favore della banca
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo